

C.A. DR. BERNA
EUNONICS



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

COMUNE DI ZOLA PREDOSA

Provincia di Bologna

UFFICIO MESSI COMUNALI

AFFISO ALL'ALBO PRETORIO

dal 9/12/99

al 23/12/99

Zola Predosa, 24/10/99

IL MESSO COMUNALE

Prot. n. 1487

ORDINANZA N. 160

DEL - 7 DIC. 1999

IL SINDACO

Pubbl. N. 1832

Premesso che:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, al titolo IV "Orari di vendita" stabilisce che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 7 alle ore 22, e che l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio non superando comunque il limite delle tredici ore giornaliere;
- inoltre, il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 attribuisce ai Comuni la facoltà di determinare la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, nonché individuare i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva;

Considerato che:

- la nuova disciplina sul commercio persegue le finalità di trasparenza e concorrenza del mercato, libertà d'impresa e libera circolazione delle merci, nonché di tutela del consumatore e di contenimento dei prezzi;
- il perseguire tali obiettivi garantisce la realizzazione dell'interesse pubblico, e precisamente tende a garantire il servizio al cittadino/consumatore e favorire lo sviluppo economico attraverso la possibilità di creare nuove imprese;

Dato atto che la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali", e successive modificazioni ed integrazioni, all'art. 36 attribuisce al Sindaco competenze di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché degli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, al fine di armonizzare i tempi della città;

Sentite le Associazioni di categoria, le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e le Organizzazioni dei consumatori;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 24.11.1999 recante Indirizzi per il coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, con cui sono stati fissati i criteri di massima nella regolamentazione degli orari;

DISPONE

che l'orario di apertura giornaliero, nell'ambito delle previsioni contenute nel D.lgs. 114/98, potrà essere determinato liberamente dall'esercente rendendo noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli apposti in modo ben visibile dall'esterno;



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

- che hanno facoltà di apertura anticipata dalle ore 6.00 le rivendite di generi alimentari, comprese quelle annesse agli esercizi di panificazione e gli esercizi che vendono esche vive per la pesca;
- che rimane obbligatoria la mezza giornata di chiusura infrasettimanale con facoltà dei singoli esercenti di decidere sulla giornata prescelta. La mezza giornata di chiusura infrasettimanale non è obbligatoria quando nella settimana via sia un'altra giornata festiva; non è altresì, obbligatoria nella settimana pre-pasquale e nel mese di dicembre. Si richiama espressamente quanto previsto dall'art. 13 comma II, d.Lgs. 114/98 ai sensi del quale gli esercizi del settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di più di due festività consecutive, nella fascia oraria 9.00-13.00 dell'ultima giornata festiva anche qualora sia fra quelle escluse dalla possibilità di deroga;
- che gli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa di qualsiasi genere nel territorio comunale hanno facoltà di non osservare la chiusura domenicale e festiva per tutto il mese di dicembre e per ulteriori 8 giornate nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre così individuate:
 - n. 4 giornate di apertura contemporanea per tutta la città:
FIERA DI MAGGIO
FIERA DI LUGLIO
FIERA DI SETTEMBRE
ZOLA IN FIORE E CANTINE APERTE
 - n. 4 giornate scelte liberamente dagli operatori.Le giornate individuate liberamente dovranno essere comunicate preventivamente al Servizio Attività Produttive - Commercio del Comune di Zola Predosa.
- di escludere dalle possibilità di deroga le seguenti giornate:
 - 1 gennaio
 - 25 aprile
 - festività pasquale
 - lunedì dell'angelo
 - 1 maggio
 - 1 novembre
 - 25 dicembre
 - 26 dicembre
- di stabilire un monitoraggio permanente con le associazioni di categoria, con le organizzazioni sindacali e dei consumatori dell'andamento dell'attuazione della presente ordinanza.



Comune di Zola Predosa
Provincia di Bologna

Le presenti disposizioni non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali, alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.

Per quanto non espressamente stabilito nel presente provvedimento, si rinvia al Decreto Legislativo 114/98 ed, in particolare, per quanto riguarda il regime sanzionatorio.

Sono abrogate tutte le disposizioni precedenti in contrasto con il presente provvedimento.

A chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 7 DIC. 1999

